



# Garda Chiese

consorzio di bonifica

Corso V. Emanuele II, 122 - 46100 MANTOVA

Codice Fiscale 01706580204

[www.altaemia.it](http://www.altaemia.it)

**REGOLAMENTO**  
**PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI**  
**IN ECONOMIA**

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione  
n. 36 in data 2 aprile 2013

TITOLO I - PRINCIPI

[Art. 1](#) Oggetto e principi del Regolamento .....  
[Art. 2](#) Modalità di esecuzione in economia.....  
[Art. 3](#) Vincoli legali nella determinazione dei prezzi .....  
[Art. 4](#) Limiti economici agli interventi in economia .....

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

[Art. 5](#) Lavori in economia.....  
[Art. 6](#) Forniture in economia .....  
[Art. 7](#) Servizi in economia .....  
[Art. 8](#) Interventi misti .....  
[Art. 9](#) Norma di salvaguardia.....

TITOLO III - PROCEDIMENTO

[Art. 10](#) Dirigente d'area e Responsabile del procedimento e programmazione.....  
[Art. 11](#) Interventi in economia mediante amministrazione diretta .....  
[Art. 12](#) Interventi eseguiti per cottimo fiduciario.....  
[Art. 13](#) Atti della procedura.....  
[Art. 14](#) Criteri di scelta del contraente .....  
[Art. 15](#) Modalità di stipulazione dei contratti .....  
[Art. 16](#) Accordi quadro e acquisizione di beni e servizi ricorrenti .....  
[Art. 17](#) Qualificazione delle imprese affidatarie .....  
[Art. 18](#) Mezzi di tutela .....

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

[Art. 19](#) Interventi d'urgenza .....  
[Art. 20](#) Lavori di somma urgenza .....  
[Art. 21](#) Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili.....  
[Art. 22](#) Disposizioni speciali per i servizi legali .....  
[Art. 23](#) Disposizioni speciali per i servizi tecnici.....

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

[Art. 24](#) Interventi affidati in economia per cottimo .....  
[Art. 25](#) Garanzie.....  
[Art. 26](#) Revisione prezzi .....  
[Art. 27](#) Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta.....  
[Art. 28](#) Contabilizzazione e liquidazione dei lavori effettuati per cottimo.....  
[Art. 29](#) Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive .....

TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

[Art. 30](#) Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi.....  
[Art. 31](#) Inadempimenti .....

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

[Art. 32](#) Verifica e collaudo.....  
[Art. 33](#) Rinvio ed entrata in vigore.....

### **Principale normativa di riferimento**

- Lavori, servizi e forniture: Art. 125 del D.Lgs. 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii. e artt. Da 173 a 177 e da 329 a 338 del D.P.R. 207 del 5.10.2010;
- Servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria: Artt. 90 e 91 del D.Lgs. 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii. e artt. Da 252 a 270 del D.P.R. 207 del 5.10.2010.

## **TITOLO I - PRINCIPI**

### **Art. 1 – Oggetto e principi del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti amministrativi finalizzati alla stipulazione di contratti nell'ambito del sistema delle spese in economia per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi di competenza del Consorzio di bonifica Garda Chiese.
2. Il presente regolamento trova applicazione in via sussidiaria ed integrativa rispetto alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, secondo quanto disposto dall'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito semplicemente «Codice») e D.P.R. 207 del 5.10.2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione"
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.
4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nei piani economici di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria.
5. Possono essere affidati ed eseguiti in economia tutti gli interventi la cui entità non può essere determinata preventivamente in maniera certa e definita.
6. I contratti relativi ai lavori, forniture e servizi in economia e le relative procedure finalizzate alla stipulazione sono gestiti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento comunitario e nazionale, della libera concorrenza, dei principi di legalità, efficienza, tempestività e trasparenza, nel rispetto dei principi di tutela dei lavoratori, secondo finalità di eco-compatibilità e sostenibilità ambientale.
- 7.

### **Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia**

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
  - a) in amministrazione diretta;
  - b) per cottimo fiduciario.
2. Sono in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; sono eseguiti dal personale dipendente del Consorzio impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso Consorzio ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a soggetti esterni al Consorzio, purché in possesso dei necessari requisiti.

### **Art. 3 - Vincoli legali nella determinazione dei prezzi**

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli seguenti del presente regolamento devono avvenire sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.

2. L'esecuzione di lavori in economia di cui all'articolo seguenti può avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezzari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezzari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.
3. Ai fini della determinazione dell'importo economico stimato per l'acquisizione in economia, si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 29 del Codice.
4. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza.

#### **Art. 4 - Limiti economici agli interventi in economia**

1. Le acquisizioni in economia sono consentite, in via generale, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente Regolamento per particolari fattispecie di intervento, fino ai seguenti importi (art. 125 del Codice), al netto degli oneri fiscali (IVA):
  - **euro 200.000,00** per quanto riguarda **le forniture ed i servizi** indicati ai successivi articoli 6 e 7;
  - **euro 200.000,00** per quanto riguarda le categorie di **lavori** indicati al successivo articolo 5;
  - **euro 50.000,00**, qualora si tratti di **lavori** eseguiti in **amministrazione diretta**, ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
2. Gli importi di cui al comma 1 non possono essere superati con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
3. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia, ai sensi dell'articolo 131 del Codice, concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.
4. Nessuna esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificialmente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.
5. Non sono considerati artificialmente frazionati:
  - a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
  - b) gli affidamenti di un intervento misto di cui all'articolo 8, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione;
  - c) gli affidamenti che derivino da oggettivi motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Responsabile del procedimento.
6. I limiti di importo di cui al comma 1 sono automaticamente adeguati agli importi stabiliti con normativa nazionale, in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa comunitaria in materia.

### **TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI**

#### **Art. 5 – Lavori in economia**

1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di **euro 200.000**, i seguenti lavori:
  - a) manutenzione o riparazione di opere o impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
    - 1) prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate:
      - i. la difesa dalle inondazioni e lo scolo delle acque dai territori inondati per le piene dei canali e dei corsi d'acqua consorziali;
      - ii. la pulizia degli argini e canali di bonifica e l'estirpazione delle erbe acquatiche lungo gli alvei;

- iii. la chiusura di piccole rotte negli argini;
  - iv. la ripresa di frane nelle sponde dei canali e la rimozione di parziali interrimenti nel fondo dei canali stessi;
  - v. la riparazione e la sostituzione di manufatti, paratoie, sostegni e tubazioni irrigue;
  - vi. la pulizia e l'espurgo dei canali di scolo e di irrigazione;
  - vii. i lavori di riparazione, adattamento di immobili adibiti agli uffici consortili, dei relativi impianti, infissi e manufatti; il consolidamento e le demolizioni dei fabbricati e dei manufatti cadenti, nonché la rimozione dei materiali rovinati;
  - viii. l'infissione di pozzi ad uso irriguo e l'escavazione di bacini per l'accumulo di acqua;
- 2) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
- 3) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
- b) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
  - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
  - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
  - e) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
  - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
  - g) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale.
  - h) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni consorziali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
  - i) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Consorzio o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
2. Possono, altresì, essere eseguiti in economia i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti ai sensi dell'articolo 6 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 7.
3. Compete al Responsabile del Procedimento motivare il fatto che un determinato lavoro, seppur non espressamente indicato nel presente articolo, sia riconducibile ad una categoria in esso indicata.

#### **Art. 6 - Forniture in economia**

1. Possono essere eseguite in economia, entro il limite di **euro 200.000**, le forniture di beni per uffici e servizi consortili o, comunque, a carico del Consorzio in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:
- a) forniture dei materiali di ogni specie per l'esercizio delle opere di bonifica e di irrigazione (barche, veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli, mezzi d'opera, utensileria, attrezzi elettrici, sabbia, cemento, ghiaia, materiale ferroso, elettrico, idraulico, di ferramenta ed altro);
  - b) manutenzione e riparazione di mobili e arredi, per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;
  - c) acquisto, noleggio, installazione, manutenzione e riparazione di macchine d'ufficio, di apparecchiature informatiche e relativo software di base e applicativo, nonché di accessori e parti di ricambio;
  - d) acquisto di apparecchi di registrazione acustica, visiva e del centro elettronico e del relativo materiale accessoriale, riproduzioni cartografiche e di copisteria, rilegature e conservazione

d'archivio, lavori di stampa, tipografia e litografia, qualora motivate ragioni d'urgenza lo richiedano;

- e) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi; acquisto di carburanti e lubrificanti;
- f) riparazione, manutenzione e noleggio di autoveicoli e di altri mezzi di trasporto; pagamento della tassa di circolazione; pagamento del premio di assicurazione R.C.;
- g) combustibile per il riscaldamento di immobili;
- h) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
- i) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
- j) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
- k) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- l) materiali ed attrezzature antinfortunistiche, vestiario di servizio, equipaggiamento e dispositivi di protezione individuale per il personale;
- m) spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale;
- n) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- o) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
- p) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
- q) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.);
- r) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
- s) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.

2. Possono, altresì, essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 5 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 7.

3. Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano anche a forniture acquisite mediante locazione finanziaria o altra forma di finanziamento, nonché alle forniture rese disponibili mediante locazione commerciale.

4. Se il contratto è di importo non superiore a 20.000,00 euro, in tutti i casi nei quali è richiesto il DURC, questo può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del D.P.R. n. 445 del 2000.

### **Art. 7 - Servizi in economia**

1. Possono essere eseguite in economia, entro i limiti di **euro 200.000**, o entro i limiti espressamente indicati nel presente Regolamento per fattispecie particolari, le prestazioni di servizi a favore del Consorzio o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate negli allegati II.A e II.B al Codice, come segue:

- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all'allegato II.A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;

- b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304;
- c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73;
- d) servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II.A, categoria 4, numero di riferimento CPC 752;
- e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato II.A, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 82, 814; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
- f) servizi informatici e affini di cui all'allegato II.A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
- g) servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II.A, categoria 8, numero di riferimento CPC 85; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
- h) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II.A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
- i) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica di cui all'allegato II.A, categoria 10, numero di riferimento CPC 864;
- j) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato II.A, categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
- k) servizi pubblicitari di cui all'allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
- l) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II.A, categoria 14, numeri di riferimento 874 e da 82201 a 82206;
- m) servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato II.A, categoria 15, numero di riferimento 88442; compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
- n) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato II.A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- o) servizi alberghieri di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
- p) servizi di ristorazione di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
- q) servizi relativi al reperimento di personale temporaneo, anche ausiliario, di cui all'allegato II.B, categoria 22, numero di riferimento CPC 872, sia per personale d'ufficio che per servizi di assistenza;
- r) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili consortili, del territorio e di manifestazioni;

- s) servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II.B, categoria 24, numero di riferimento CPC 92; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
  - t) servizi sanitari e sociali cui all'allegato II.B, categoria 25, numero di riferimento CPC 93; compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;
  - u) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II.B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche.
2. Possono, altresì, essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, «Altri servizi», al Codice:
- a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 6;
  - b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
  - c) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
  - d) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
  - e) servizi legali di cui all'articolo 22, nei limiti d'importo ivi indicati, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
  - f) servizi tecnici di cui all'articolo 23, nei limiti d'importo ivi indicati, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
  - g) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione;
  - h) alienazione di materiale dichiarato fuori uso;
  - i) spese per il rilascio concessioni e relativi canoni da parte degli Enti (A.N.A.S. - Provincia - FF.SS. - ecc.);
  - l) polizze delle assicurazioni a tutela del patrimonio, degli Amministratori, del personale e di quanto altro disposto dal Consiglio di Amministrazione;
  - m) spese per studi, indagini e ricerche, consulenze ed assistenza informatica esclusi, comunque, arbitrati e patrocini legali;
3. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell'articolo 5 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'articolo 6.
4. Qualora il corrispettivo per il servizio sia soggetto a contribuzione integrativa obbligatoria, quali i contributi alle Casse previdenziali autonome o alle gestioni separate dell'INPS, gli importi previsti dal Regolamento si intendono al netto di tali contributi.
5. In relazione agli obblighi previdenziali, in tutti i casi nei quali sia richiesto il DURC:
- a) se il contratto sia di importo non superiore a 20.000,00 euro, il DURC può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del D.P.R. n. 445 del 2000;
  - b) se l'affidatario è un professionista senza dipendenti iscritto a forme di previdenza obbligatorie presso le Casse autonome, oppure se l'affidatario è una società senza dipendenti e i cui soci siano tutti professionisti nelle predette condizioni, non ricorrendo l'obbligo di iscrizione all'INAIL e



all'INPS, tiene luogo del DURC una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'articolo 48 del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti le predette condizioni.

### **Art. 8 - Interventi misti**

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera b).
2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera b), i limiti economici di cui all'articolo 4, comma 1, si applicano all'intervento considerato unitariamente.

### **Art. 9 - Norma di salvaguardia**

1. Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o degli impianti la somma degli importi dei servizi di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli eventuali lavori di installazione, non può mai essere superiore al valore attualizzato del bene mobile o dell'impianto al quale accedono.

## **TITOLO III - PROCEDIMENTO**

### **Art. 10 – Dirigente d'area, responsabile del procedimento e programmazione**

1. Il programma annuale dei lavori è corredato dall'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione di spesa seppur sommaria.
2. Il Consorzio opera a mezzo del Dirigente d'area interessato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nello Statuto, nel Regolamento per la disciplina dell'attività amministrativa (11.01.2006) e nel Piano di organizzazione variabile dei servizi consortili.
3. Il Dirigente d'area può avvalersi di un responsabile del procedimento, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento resta a carico del Dirigente d'area.  
Il Dirigente d'area per gli affidamenti di lavori/servizi/forniture di importo inferiore a € 40.000,00 svolge le funzioni di RUP, qualora non espressamente nominato. Per gli affidamenti di lavori/servizi/forniture di importo uguale o superiore a € 40.000,00 la nomina del RUP è effettuata ai sensi dell'art. 35 del vigente Statuto consortile.
4. Il Dirigente d'area garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze dell'area che li dispone ai sensi del presente regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
5. Il RUP svolge, per ogni singolo lavoro/servizio/fornitura da effettuare, tutti i compiti e le funzioni previste dalla vigente normativa.

### **Art. 11 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta**

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il responsabile di cui all'articolo 10 provvede affinché venga predisposta la documentazione atta ad individuare il personale consortile, nonché ad annotare le relative giornate e ore utilizzate per l'esecuzione dei lavori.
2. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera a mezzo di ordinazioni disposte dallo stesso responsabile di cui all'articolo 10, con le modalità fissate dal presente regolamento .
3. Il responsabile di cui all'articolo 10, predispone un fascicolo progettuale, anche al termine dei lavori, contenente il quadro economico finale delle spese inerenti al lavoro.

## **Art. 12 - Interventi eseguiti per cottimo fiduciario**

1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il responsabile di cui all'articolo 10 attiva l'affidamento ad idonea impresa con procedura negoziata dei lavori, delle forniture e dei servizi, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 4, secondo le seguenti modalità:
  - a) Per **servizi o forniture** per **lavori di importo inferiore a euro 40.000** è consentito l'affidamento diretto ad unica impresa da parte del Responsabile del procedimento. In tal caso potrà essere condotta, per l'individuazione dell'impresa affidataria, apposita indagine di mercato sui prezzi e le condizioni correnti – tra un numero congruo di ditte individuate dal Responsabile del procedimento.
  - b) Per **lavori di importo pari o superiore a euro 40.000 e fino a euro 200.000**, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero mediante elenchi di operatori economici all'uopo predisposti dal Consorzio.
  - c) Per **servizi o forniture di importo pari o superiore a euro 40.000 e fino a euro 200.000**, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero mediante elenchi di operatori economici all'uopo predisposti dal Consorzio.
2. E' consentito prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:
  - a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
  - b) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l'esecutore dei lavori, il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l'importo non sia superiore a euro 100.000,00;
  - c) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità, e l'importo non sia superiore a euro 100.000,00.
3. In tutti i casi in cui l'affidamento avviene mediante il sistema del cottimo fiduciario, la consultazione degli operatori economici dovrà essere effettuata mediante presentazione di offerte in busta chiusa. Le modalità di svolgimento della procedura di gara mediante cottimo fiduciario sono stabilite preventivamente e comunicate in forma scritta nella lettera d'invito alle imprese invitate.
4. La lettera di invito, di norma, contiene:
  - a) l'oggetto della prestazione, l'importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
  - b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
  - c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, della prestazione;
  - d) il termine di presentazione delle offerte;
  - e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
  - f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
  - g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
  - h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
  - i) la misura delle penali, determinata in conformità alle disposizioni del Codice e del Regolamento;



- l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
  - m) l'indicazione dei termini di pagamento;
  - n) i requisiti soggettivi richiesti dall'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
  - o) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dall'eventuale quaderno patti e condizioni o capitolato d'oneri e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.
5. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure d'apposita lettera con la quale il responsabile di cui all'articolo 10 dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi; i predetti atti devono riportare i medesimi contenuti previsti per la lettera d'invito. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 del R.D. 2440/1923 il contratto di che trattasi può essere stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali

### **Art. 13 - Atti della procedura**

1. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica. Nel caso di intervento d'urgenza di cui all'articolo 19 o di lavori di somma urgenza di cui all'articolo 20, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.
2. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile di cui all'articolo 10 predispone un quaderno patti e condizioni o un capitolato d'oneri ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.
3. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.
4. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il responsabile di cui all'articolo 10 redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

### **Art. 14 – Criteri di scelta del contraente**

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
  - a) in base **al prezzo più basso**, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa, così presentato:
    - per i contratti da stipulare **a misura** mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
    - per i contratti da stipulare **a corpo** mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
    - per i contratti da stipulare **a misura e a corpo** mediante offerta a prezzi unitari;
  - b) in base **all'offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica. In casi di applicazione di tale criterio la valutazione è demandata ad apposita commissione, nominata dalla stazione appaltante con le modalità e nei termini previsti dall'art. 84 del Codice, che di norma è costituita dal responsabile di cui all'articolo 10 e da altri due dipendenti dell'amministrazione che siano competenti nella materia oggetto dell'affidamento. I due componenti, diversi dal Presidente, non devono aver svolto e non dovranno svolgere alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

2. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal responsabile del procedimento e vistato dal Dirigente d'Area che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.
3. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui al comma 1, lettera b), è corredato della motivazione che ha determinato la scelta. Qualora non vi siano controindicazioni la predetta verbalizzazione può essere fatta in via informale a margine del foglio dell'offerta dell'affidatario o a margine della scrittura contrattuale conclusiva.
4. Il contratto può essere concluso secondo l'uso del commercio mediante la sottoscrizione delle parti, anche in forma disgiunta, sugli atti di gara.

#### **Art. 15 – Modalità di stipulazione dei contratti**

1. Salvo che la legge disponga la stipulazione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, di norma i contratti sono stipulati in forma scritta mediante scrittura privata. Si considera scrittura privata anche lo scambio di corrispondenza o di documenti informatici.
2. Qualora si renda necessaria la stipulazione per atto pubblico o scrittura privata autenticata, i relativi oneri sono a carico dell'altro contraente.
3. Qualora si renda necessaria la stipulazione per atto pubblico o scrittura privata autenticata, pur non essendo obbligatoria, sia richiesta dal responsabile di cui all'articolo 10, i relativi oneri sono a carico dell'altro contraente.
4. I contratti devono almeno contenere:
  - a) l'elenco dei lavori, servizi, forniture e somministrazioni;
  - b) i prezzi unitari per i lavori, servizi, forniture e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
  - c) le condizioni di esecuzione;
  - d) il termine di ultimazione di lavori, e servizi e consegna dei beni;
  - e) le modalità di pagamento;
  - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto del consorzio di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.

#### **Art. 16 – Accordi quadro e acquisizione di beni e servizi ricorrenti**

1. Nel caso di necessità di lavori di manutenzione certi solo nella tipologia, ai sensi dell'art. 59 del Codice, potranno essere sottoscritti accordi quadro in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo per intervento non predeterminati nel numero. Una volta stipulato nelle forme previste dal Regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta secondo le necessità operative del Consorzio e con le modalità stabilite dall'accordo medesimo o con semplice ordinazione che deve recare:
  - Oggetto della singola ordinazione nell'ambito dell'accordo quadro;
  - Le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvii ad altri documenti contrattuali;
  - Il termine assegnato per la singola ordinazione;
  - Ogni altro elemento previsto che non sia già determinato contrattualmente.
2. Qualora prima della scadenza del termine dell'accordo siano necessari ulteriori affidamenti d'urgenza che comportino un aumento dell'importo contrattuale rispetto a quanto inizialmente previsto, il RUP, previo accertamento della copertura finanziaria, può autorizzare l'ulteriore spesa.
3. In caso di forniture o servizi ricorrenti non puntualmente prevedibili per i quali la necessità sia solo eventuale e non predeterminabile, il contratto può essere costituito dai preventivi offerti ai sensi dell'articolo 14, recanti il termine di validità degli stessi che costituisce vincolo per l'affidatario; nel

corso del periodo di validità delle offerte o di efficacia del contratto il responsabile di cui all'articolo 10, procede a singole ordinazioni ogni volta che ne ricorra la necessità.

4. Sono considerati ricorrenti i prodotti o servizi di largo utilizzo come possono essere ad esempio, prodotti di ferramenta, D.P.I., abbigliamento per gli operai, servizi di manutenzione di mezzi ecc..

### **Art. 17 – Qualificazione delle imprese affidatarie e elenco degli operatori economici**

1. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico – professionale ed economico – finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
2. L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto, deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente regolamento per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto.
3. I soggetti da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, ai sensi dell'art. 125 commi 8 e 11 del Codice.
4. Il Consorzio, previa adeguata pubblicità del proprio intendimento, può istituire elenchi di operatori economici che intendono essere invitati alle procedure negoziate per l'affidamento in economia di lavori, forniture e servizi.
5. Tali elenchi sono così suddivisi:
  - per categorie di lavori;
  - per categorie merceologiche;
  - per categorie professionali.
6. Ciascun operatore economico che intenda essere iscritto nell'elenco deve presentare apposita istanza, scaricabile dal sito internet del Consorzio o fornita direttamente dagli uffici del Consorzio, specificando in quali categorie di lavori, categorie di beni/servizi o categorie professionali intende essere inserito.  
L'inserimento nell'elenco segue l'ordine cronologico di presentazione delle istanze. L'elenco viene periodicamente aggiornato con l'inserimento di fornitori che hanno presentato istanza.
7. L'operatore economico iscritto nell'elenco può essere cancellato a richiesta oppure nell'eventualità che, pur essendo stato invitato a tre procedure negoziate, non abbia presentato offerta o nel caso di errori, ritardi o accertata negligenza per precedenti assegnazioni.

### **Art. 18 - Mezzi di tutela**

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
2. Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del Codice.

## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI**

### **Art. 19 - Interventi d'urgenza**

1. In tutti i casi in cui l'attuazione degli interventi di lavori, servizi e forniture è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.
2. Il verbale di cui al comma 1 può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura.

3. Il verbale è redatto dal responsabile di cui all'articolo 10 o da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza; ad esso segue prontamente una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di autorizzazione dell'esecuzione.

### **Art. 20 - Lavori di somma urgenza**

1. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell'amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 19, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente regolamento.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
3. Dell'evento di cui ai commi 1 e 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione al Dirigente d'area.
4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo; qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo; l'affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.
5. Il tecnico di cui al comma 1 redige entro 7 (sette) giorni feriali dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Dirigente d'area se diverso, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.
6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, il responsabile di cui all'articolo 10 procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.
7. L'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

### **Art. 21 - Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili**

1. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i soggetti affidatari dei lavori in economia ai sensi degli articoli 6 e 15 del presente regolamento possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati:
  - a) alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
  - b) alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
  - c) alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
  - d) alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'importo dei lavori da affidare in ragione di anno per ciascun soggetto individuato come contraente non può superare:
  - a) nel caso di imprenditori agricoli singoli l'importo di euro 50.000,00;
  - b) nel caso di imprenditori agricoli in forma associata l'importo di euro 200.000,00.

### **Art. 22 - Disposizioni speciali per i servizi legali**

1. I servizi legali di cui all'allegato II.B, numero 21, al Codice, numero di riferimento CPC 861, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso,

risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati:

- su base fiduciaria, per importi **fino a euro 40.000,00**;
  - per importi superiori a **euro 40.000 e fino a euro 100.000**, l'affidamento avviene da parte del Responsabile del Procedimento con indicazione di procedura negoziata tra almeno 5 soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, finalizzate al singolo affidamento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione e con le modalità di cui all'art. 267 comma 7 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010. Il responsabile di cui all'art. 10 del presente regolamento esplicherà di volta in volta nella determina a contrarre della gara il criterio da adottare per l'individuazione dei professionisti da invitare alla gara stessa;
  - per importi superiori si applica l'articolo 20 del Codice.
2. In deroga alla competenza di cui all'articolo 10, qualora i servizi di cui al comma 1 riguardino atti o comportamenti di organi collegiali o di soggetti politici dell'amministrazione, l'incarico è affidato con provvedimento del Consiglio di Amministrazione.
  3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:
    - a) di natura tributaria, fiscale o contributiva;
    - b) di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
    - c) prestazioni notarili;
    - d) consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;
    - e) altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.
  4. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi; nei casi di cui ai commi 1 e 3, lettere a), b) ed e), il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

### **Art. 23 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici**

1. Per servizi tecnici si intendono:
  - a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;
  - b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
  - c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;
  - d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale, ecc.);
  - e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
  - f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.
2. Ai sensi dell'art. 267, comma 10, del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, i servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, individuati dall'art. 252 del Regolamento e di cui al comma 1 del presente articolo, di importo **inferiore a euro 5.000,00** possono essere affidati direttamente e discrezionalmente dal Direttore di Area su proposta del RUP, secondo quanto previsto dall'art. 125, comma 11, ultimo paragrafo del Codice a soggetti idonei iscritti nell'elenco di cui all'art. 17,

ovvero sulla base di indagini di mercato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione.

Per importi **pari o superiori a euro 5.000 e fino alla soglia di euro 40.000** l'affidamento è disposto dal Direttore di Area su proposta del RUP e previo visto di autorizzazione del Presidente, a soggetti idonei iscritti nell'elenco di cui all'art. 17, ovvero sulla base di indagini di mercato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione.

3. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo **pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a euro 100.000,00** sono affidati, a soggetti di cui all'art. 90, comma 1 lettere d), e), f), f bis), g) e h) del Codice, individuati previa procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara di cui all'art. 57 comma 6 del Codice, tra **almeno cinque soggetti**, se sussistono in tale numero aspiranti idonei che devono essere individuati nel rispetto del criterio di rotazione tra gli aspiranti iscritti nell'elenco di cui all'art. 17, ovvero sulla base di indagini di mercato, finalizzate al singolo affidamento, riguardanti anche le caratteristiche di qualificazione tecnico organizzative. In ogni caso l'individuazione dei soggetti da invitare deve rispettare i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione. Il RUP esplicherà di volta in volta nella determina a contrarre della gara in criterio da adottare per l'individuazione dei professionisti da invitare, in base alle seguenti linee guida:

a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare; con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora per qualunque motivo il responsabile ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più soggetti oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;

b) uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:

- 1) condizioni favorevoli per il Consorzio desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;
- 2) ribasso sul prezzo posto a base della procedura a titolo di corrispettivo o, in alternativa, ribasso sullo stesso prezzo, applicato a titolo di penale (riduzione del corrispettivo) applicabile ad una griglia di inadempimenti o inconvenienti che possono verificarsi nel corso dell'incarico, imputabili all'affidatario;
- 3) qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal responsabile nella lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;
- 4) tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
- 5) conoscenza della materia oggetto dell'incarico effettuata sulla base di prova scritta, prova orale o test standardizzati;
- 6) rapporti funzionali e coordinamento con le disponibilità delle risorse interne al Consorzio o ad altre risorse messe a disposizione dal Consorzio;
- 7) sorteggio, qualora non già utilizzato per la qualificazione ai sensi della lettera a); in caso di sorteggio trovano applicazione i criteri minimi di rotazione di cui al comma 5.

4. Il responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purché giustificati nella determina a contrarre e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

5. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui al comma 3 qualora:

a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000,00 euro;

b) non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un incarico affidato in precedenza.



- c) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Consorzio, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.
6. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui al comma 3 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l'affidamento, mediante affissione all'Albo Consortile e pubblicazione sul sito internet del Consorzio per 15 giorni consecutivi.
7. I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo **pari o superiore a euro 100.000,00** sono disciplinati dall'articolo 91 del Codice.
8. I servizi di cui al comma 1, lettere e) ed f):
  - a) di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 200.000,00 euro sono disciplinati dall'articolo 124 del Codice;
  - b) di importo pari o superiore a 200.000,00 euro sono disciplinati dalla parte II, titolo I, del Codice.
9. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA**

### **Art. 24 - Interventi affidati in economia per cottimo**

1. I lavori per cottimo sono affidati, in via preventiva, e quindi eseguiti e liquidati, come segue:
  - a) mediante la somministrazione dei materiali e delle opere, nonché la prestazione della manodopera, il tutto da registrare nelle liste settimanali o in appositi registri con una nota di riepilogo con cadenza mensile o comunque alla ultimazione del lavoro ordinato;
  - b) mediante l'esecuzione dei lavori con un prezzo a corpo o con dei prezzi a misura, preventivamente stabiliti tra le parti, e risultanti dai buoni d'ordine o dagli ordini di servizio, sottoscritti dall'ordinante; le ordinazioni e le liquidazioni sono riepilogate in appositi registri sino alla conclusione del contratto;
  - c) in forma mista tra quanto previsto alla lettera a) e quanto previsto alla lettera b), anche con riferimento a prezziari o listini individuati preventivamente.
2. Tutte le registrazioni sono fatte in ordine cronologico a cura del responsabile di cui all'articolo 10 o, se nominato, dal direttore dei lavori, i quali curano altresì la conservazione dei registri medesimi.

### **Art. 25 - Garanzie**

1. I soggetti candidati agli affidamenti sono esonerati dalla costituzione cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di importo inferiore a euro 40.000,00.
2. I soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della garanzia fideiussoria per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a euro 40.000,00.
3. Salvo esplicita previsione da parte del responsabile di cui all'articolo 10, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'articolo 113 del Codice, per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a euro 40.000,00, a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.

### **Art. 26 - Revisione prezzi**



1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, codice civile.
2. Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori stabilito nel contratto, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

#### **Art. 27 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta**

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'articolo 10, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
  - a) per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;
  - b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.

#### **Art. 28 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo**

1. I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'articolo 10, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
  - a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'oneri o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d'oneri o nel contratto;
  - b) sulla base di stati dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.
2. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di accordi quadro di cui all'art. 16 del presente regolamento possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima. E' sempre fatto salvo il collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.
3. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione o l'atto di collaudo, devono essere corredati:
  - a) dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
  - b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
  - c) dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;
  - d) dall'individuazione del soggetto esecutore;
  - e) dai verbali di sospensione e di ripresa;
  - f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
  - g) dell'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
  - h) dei pagamenti già effettuati;
  - i) delle eventuali riserve dell'impresa;
  - l) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.

#### **Art. 29 - Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive**

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.

## **TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA**

### **Art. 30 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi**

1. Le forniture ed i servizi sono richiesti dal responsabile di cui all'articolo 10, mediante ordine scritto.
2. L'ordinazione deve contenere:
  - a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
  - b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed I.V.A.;
  - c) i riferimenti contrattuali e contabili (impegno di spesa, classificazione intervento ecc.);
  - d) ogni altra indicazione ritenuta utile.
3. Il responsabile di cui all'articolo 10, verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla qualità ed ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura:
  - a) i riferimenti all'atto di ordinazione;
  - b) il proprio nulla osta alla liquidazione che, in assenza di atti ostativi, costituisce altresì collaudo;
  - c) i fondi relativi alla disponibilità residua relativamente all'intervento.
4. La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento, entro trenta giorni dall'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo o, dalla presentazione della documentazione fiscale, se questa è successiva.

### **Art. 31 - Inadempimenti**

1. Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stata affidato l'intervento in economia, l'amministrazione, dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in danno.

## **TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 32 - Verifica e collaudo**

1. Tutti gli interventi in economia sono soggetti a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione; per i lavori in diretta amministrazione di importo inferiore a € 20.000 e per i lavori affidati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a € 40.000 la contabilità ed il collaudo sono effettuati in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa ai sensi dell'art. 210 del Regolamento.
2. Il collaudo è eseguito da soggetti nominati dal responsabile di cui all'articolo 10, competenti in ragione dell'intervento da collaudare.
3. Il collaudo non può essere effettuato da soggetti che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni o dei servizi.

### **Art. 33 - Rinvio ed entrata in vigore**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla vigente normativa nazionale e regionale in materia di lavori pubblici, servizi e forniture.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'albo del Consorzio, ai sensi dell'art. 92, L.R. n. 31/2008.